

NN. R.G. 2318/2024 e 2571/24



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Domenico Bonaretti	Presidente
dott.ssa Rossella Milone	Consigliere
dott.ssa Emanuela Rizzi	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause iscritte ai nn. r.g. **2318/2024 e 2571/24**

DA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliata in VIA M. BOSSI N. 27, SARONNO presso lo studio dell'avv. FRANCESCA SIMONA PORCU, che la rappresenta e difende come da delega in atti,

PARTE IMPUGNANTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliata in VIA PIAVE N. 41, CESATE presso lo studio dell'avv. DANIELE CARSENZUOLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,

PARTE IMPUGNATA

CONCLUSIONI

Per *Parte_1*

Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così giudicare

In principalità: accertato e dichiarato che il lodo pronunciato in data 10/05/2024 dagli arbitri Avv. Salvatore d'Angelo (Presidente), avv. Giulio Rizzo (Arbitro nominato dalla signora *CP_1* e avv. Laura Thea Cerizzi (Arbitro nominato da *Parte_1* nel procedimento arbitrale, con sede in Milano (MI), viale Regina Margherita n. 43, promosso dalla signora *Controparte_1* (C.F. *C.F._1* nei confronti della società *Parte_1* (C.F./P.IVA *P.IVA_1* , notificato alle parti e agli altri arbitri dal Presidente del Collegio Arbitrale avv. Salvatore d'Angelo con PEC del 13/05/2024 è effetto del dolo della signora *CP_1* in danno di *Parte_1* in via rescindente, pronunciare la revocazione del medesimo lodo e conseguentemente in sostituzione del lodo impugnato, anche sulla base dei nuovi documenti prodotti nel corso delle impugnazioni riunite, accogliere con sentenza le conclusioni già proposte in sede di arbitrato che si ritrascrivono:

Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dalla signora *Controparte_1* poiché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.

In via istruttoria

Insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, già formulati con memoria del 26/6/2023 per interrogatorio formale e testi:

Sulla risoluzione del contratto preliminare ad iniziativa della promissaria acquirente:

- 1) Vero che nella primavera 2021 i coniugi *Parte_2* incaricarono l'arch. *[...]* *Persona_1* e l'ing. *CP_2* di progettare una villa trifamiliare sul terreno sito in Lainate, via Donizetti, di proprietà della *Parte_1* distinto in catasto fg. 12, mapp. 445
- 2) Vero che i committenti del progetto dichiararono che i tre appartamenti sarebbero stati destinati rispettivamente a sé stessi, alla madre della sig.ra *CP_1* ed al fratello della medesima
- 3) Vero che il progetto, già redatto, non fu presentato per l'approvazione perché i committenti avevano deciso di realizzarlo su un altro terreno in Lainate, via Calabria

Testi sui capitoli da 1 a 3 compresi arch. *Persona_1* di Cardano al Campo e ing. *[...]* *CP_2* di Nova Milanese

- 4) Vero che a settembre 2021 i coniugi *Parte_3* diedero mandato alle agenzie immobiliari *Controparte_3* e Casatua S.r.l. di Lainate di trovare un acquirente per

l'immobile da essi occupato come promissari acquirenti in Via Weil Weiss n. 7/9, piano 2° e sottotetto, indicando alle medesime il prezzo e le condizioni con cui trattare la vendita

5) Vero che le mail prodotte come doc. 11 che si mostrano all'interrogando ed ai testi furono scambiate tra i coniugi **Pt_4**, il sig. **Testimone_1** e **Controparte_4**

6) Vero che nel dicembre 2022 il sig. **Testimone_1** inoltrò le mail di cui al doc. 11 al sig. **CP_5** della Multi Service Srl7) Vero che il sig. **Controparte_4** trattò l'acquisto dell'immobile predetto di via Weil Weiss direttamente con i coniugi **Parte_3**

8) Vero che le fotografie di cui al doc. 12 riprendono l'immobile oggetto del preliminare e furono scattate a settembre 2021 dal fotografo incaricato dall'agenzia Casatua;

9) Vero che tra settembre e ottobre 2021 la sig.ra **CP_1** riceveva nell'appartamento il personale delle agenzie che accompagnava gli aspiranti acquirenti dell'immobile in Via Weil Weiss da essa abitato;

10) Vero che il sig. **Controparte_4** acquistò dai coniugi **Pt_4** gli arredi su misura di loro proprietà ritratti nelle fotografie doc. 12 e pagò ad essi il prezzo;

11) Vero che il sig. **CP_4**, acquirente dell'immobile occupato dai coniugi **Pt_4**, solo davanti al notaio che rogò l'atto di vendita, incontrò e parlò per la prima volta con il sig. **CP_5** amministratore della venditrice **Parte_1**

12) Vero che furono i coniugi **Pt_4** a consegnare le chiavi dell'appartamento all'acquirente sig. [...] **CP_4**

Testi: **Testimone_2** c/o **Controparte_3** di Lainate sui capitoli 1 e 9; **Testimone_1** c/o Casatua S.r.l. di Lainate sui capitoli da 4 a 12 compresi; **Controparte_4** di Lainate sui capitoli 4,5 e da 7 a 12 compresi (eccetto il n. 10).

Sulla modalità di estinzione del credito della signora **CP_1**

13) Vero che la signora **CP_1** e la sua famiglia hanno occupato l'immobile oggetto di preliminare dal settembre 2020 a metà febbraio 2022 e che **Parte_1** sostenne, per la durata dell'occupazione, tutte le spese relative alle utenze domestiche, oneri finanziari verso la banca, tasse e imposte di proprietà

14) Vero che a settembre 2022 il sig. **Pt_4** e la signora **CP_1** avevano proposto a **Pt_5** nella persona del sig. **Parte_6** di acquistare il terreno di via Donizzetti Lainate, identificato catastalmente al foglio 12 mapp. 445 al prezzo di € 280.000,00 comprensivo degli oneri di urbanizzazione già pagati da **Parte_1**

- 15) Vero che i signori **Pt_4** e **CP_1** dissero al sig. **Parte_6** che erano creditori verso la **Parte_1** in relazione al preliminare di compravendita dell'immobile in cui abitavano (in via Weil Weiss 7/9) e che con **Parte_1** avevano concordato che per l'acquisto del terreno **Pt_5** doveva pagare a **Parte_1** solo € 120.000,00 e che la differenza di € 160.000,00 non corrisposta a **Parte_1** andava a credito della signora **CP_1**
- 16) Vero che il sig. **Parte_6** confermò che avrebbe riconosciuto il credito di € 160.000,00 alla signora **CP_1**
- 17) Vero che il signor **CP_5** inviò al signor **Parte_6** la mail del 9.9.22 sub doc.13 che si mostra al teste con allegato l'atto di provenienza del terreno di via Donizzetti Lainate (prodotto come doc. 7), identificato catastalmente al foglio 12 mapp. 445 e il signor **Parte_6** rispose con mail 16.9.22 con allegato contratto preliminare di compravendita (sempre sub doc. 13 mostrato al teste)
- 18) Vero che il prezzo di € 120.000,00 di cui alla bozza del contratto preliminare trasmesso da [...] **Pt_6** a **CP_5** con mail del 16.9.22 (doc. 13) era stato indicato al sig. **Parte_6** dai signori **Pt_4**
- 19) Vero che **Parte_1** e **Pt_5** hanno sottoscritto il preliminare sub doc. 16 che si mostra al teste avente ad oggetto i mappali 923 e 933 che nel doc. 17 risultano evidenziati in giallo
- 20) Vero che nella planimetria sub. Doc. 17 che si mostra al teste il terreno mapp. 445 è identificato in rosa
- 21) Vero che in data 25.10.22 alle 10 del mattino, presso l'Ufficio di Multi Service S.r.l. in Lainate, viale Rimembranze 21/13 ebbe luogo una riunione tra i signori **Controparte_6**, **Controparte_1**, **Controparte_7** e il dr. **Controparte_8** nella quale le parti esaminarono i crediti e i debiti sia delle parti personalmente sia delle società facenti ad esse capo (**CP_9** e **Controparte_10** con P.IVA **P.IVA_2**, **CP_10**, **Pt_1** con P.IVA **P.IVA_3**, **Controparte_11**, [...], **CP_12** e regolarono i conti
- 22) Vero che all'esito dell'incontro le parti confermarono che dei 210.000,00 euro versati dalla signora **CP_1** le dovevano essere restituiti € 160.000,00 al netto delle spese e delle perdite sostenute da **Parte_1** in conseguenza della protratta occupazione dell'immobile di via Weil Weiss e confermarono che tale importo sarebbe stato restituito costituendo in favore della signora **CP_1** un credito di pari importo verso la società **Pt_5** mediante la vendita a questa del terreno mapp. 445 al fittizio prezzo di € 120.000,00”

Insiste per l'audizione dei testi già escussi sui capitoli non ammessi e sui capitoli da 13 a 22 per l'audizione della teste *Testimone_3* testimone diretta dei fatti dedotti e presente nella stanza attigua a quella in cui si tenne la riunione del 25/10/22 e le precedenti riunioni tra le parti e il sig. *Pt_4* e aver direttamente udito quanto essi ebbero a discutere (la testimonianza non deve necessariamente essere "oculare", ma ben può essere anche solo "uditiva", purché diretta).

Si chiede sin d'ora che all'esito della testimonianza della signora *Testimone_3* qualora vi siano contrasti tra le deposizioni della stessa e dei testi già esaminati, venga ammesso il confronto ex art. 254 c.p.c.

Quanto alle prove avversarie, ci si riporta alle eccezioni formulate e alle richieste di prova contraria come da memoria 06/07/2023, che si intendono di seguito trascritte.

Si insiste per l'ammissione della CTU diretta ad accertare il valore del mappale 445 all'epoca della compravendita tra *CP_9* e *Pt_5*

In via istruttoria, sull'ammissibilità del presente giudizio: sebbene non sia stata contestata l'ammissibilità del presente giudizio, si insiste in ogni caso per l'ammissione dei seguenti capitoli:

a. "vero che in data 26/6/2024 ho trovato in internet nel sito www.portalecreditori.it il rendiconto del curatore della *Parte_7* che mi viene mostrato (all. 8 FASC. APP.) e ne ho dato la copia al sig.

CP_5 " Teste *Testimone_3*

b. "Vero che il signor *CP_5* mi informò nel pomeriggio dello stesso giorno di aver ricevuto il medesimo documento anche via WhatsApp dal sig. *CP_13* e mi mostrò la schermata del telefono che riconosco nel all. 10 APP" Teste *Testimone_3*

c. "vero che dopo aver ricevuto in data 26/06/24 via Whatsapp dal signor *CP_5* copia del rendiconto del curatore del fallimento *Parte_7* come da all. 11 APP ho reperito in data 14/07/2024, ed in pari data trasmesso al cliente come da all. 13 APP ^{Con} che si mostra, il testo integrale della sentenza n. 10506/23 del Tribunale di Milano scaricandola dal Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia e in data 19/7/2024 ho ottenuto la nota di trascrizione del sequestro conservativo contro i coniugi *Pt_4* sub doc. 7 APP" Teste avv. Francesca Simona Porcu

In alternativa o in subordine, per il denegato caso di rigetto della domanda di revocazione

In via rescindente: accertati i vizi del lodo lamentati ex art. 828 c.p.c., l'Ecc.ma Corte ne dichiara la nullità;

In conseguenza dell'annullamento, ricostruisca il fatto previo espletamento di nuova istruzione probatoria sulla base delle prove dedotte in sede di arbitrato, da ritenersi integralmente riproposte, e anche sulla base dei nuovi documenti prodotti nel corso delle impugnazioni riunite.

In ogni caso:

revocare il provvedimento di sequestro conservativo concesso in favore della signora *CP_1* [...] ordinando la cancellazione della trascrizione eseguita sugli immobili della *Parte_1* ponendo le relative spese a carico della stessa *Controparte_1* condannare la convenuta alla rifusione delle spese del giudizio arbitrale e delle impugnazioni riunite.

Per *Controparte_1*

Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, previa valutazione circa l'ammissibilità dei gravami

In via preliminare

- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione del lodo arbitrale.

Nel merito

- Rigettare le domande proposte da *Parte_1* in quanto infondate in fatto e in diritto.

Nel merito, in via subordinata

- Nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere non fondata la domanda di risoluzione, accertare e dichiarare che, nella specie, per le ragioni indicate in atti ed emerse in istruttoria, sussistono tutti gli elementi costitutivi dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condannare *Parte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della sig.ra *CP_1* di un indennizzo pari all'impoverimento dalla stessa subito pari ad € 210.000,00, oltre agli interessi dalla data dei singoli pagamenti al saldo.

In ogni caso

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.

In via istruttoria

Quanto alle prove avversarie, ci si riporta alle eccezioni formulate e alle richieste di prova contraria come da memoria 06.07.2023 (doc. 2.i.), che si intendono di seguito trascritte.

Nella sola denegata ipotesi in cui dovessero essere ammesse le istanze istruttorie orali formulate dalla controparte, si chiede all'Ill.mo Collegio di voler ammettere prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:

1. Vero che, nell'anno 2020, Multi-Service s.r.l. contattava l'agenzia CasaTua s.r.l. di Lainate affidando l'incarico di mediazione finalizzato alla vendita dell'immobile sito in Lainate alla via Weill Weiss n. 11 ad uso abitativo, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 8, particella 1051, sub. 10, e del box pertinenziale identificato al Foglio 8, particella 1051, sub. 13.
2. Vero che, nell'anno 2020, La sig.ra **CP_1** contattava l'agenzia CasaTua s.r.l. di Lainate affidando l'incarico di mediazione finalizzata alla vendita dell'immobile sito in Lainate alla via Weill Weiss n. 11 ad uso abitativo identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 8, particella 1051, sub. 10, ed il box pertinenziale identificato al Foglio 8, particella 1051, sub. 13.
3. Vero che Multi-Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. **[...]** **CP_15**, formalizzava l'incarico di mediazione per la vendita degli immobili di cui ai capitoli che precedono.
4. Vero che, successivamente al conferimento dell'incarico di mediazione, vi erano contatti tra CasaTua s.r.l. e la sig.ra **CP_1** finalizzati all'organizzazione delle visite all'interno delle unità immobiliari da parte dei soggetti interessati.
5. Vero che la mediatrice immobiliare CasaTua s.r.l., nell'organizzare le visite all'interno degli immobili in vendita, teneva conto delle esigenze dei soggetti che li occupavano.
6. Vero che la mediatrice immobiliare CasaTua s.r.l., al fine di effettuare scatti fotografici relativi all'immobile messo in vendita, si rivolgeva ai soggetti che la occupavano.
7. Vero che l'Agenzia CasaTua s.r.l. si rivolgeva al sig. **Controparte_15** per la gestione delle trattative con gli aspiranti acquirenti in merito alla determinazione del prezzo della compravendita.
8. Vero che l'Agenzia CasaTua s.r.l. si rivolgeva alla sig.ra **CP_1** per la gestione delle trattative con gli aspiranti acquirenti in merito alla determinazione del prezzo della compravendita.
9. Vero che l'Agenzia Casa Tua si rivolgeva al sig. **Controparte_15** per la fissazione della data del rogito.
10. Vero che l'Agenzia Casa Tua si rivolgeva alla sig.ra **CP_1** per la fissazione della data del rogito.
11. Vero che il sig. **Controparte_4** corrispondeva il prezzo concordato per il mobilio presente all'interno dell'unità abitativa alla sig.ra **CP_1**
12. Vero che il sig. **Controparte_4** corrispondeva il prezzo concordato per il mobilio presente all'interno dell'unità abitativa a **Parte_1** unitamente al prezzo d'acquisto dell'immobile.

13. Vero che *Parte_1* successivamente alla vendita degli immobili avvenuta per il tramite dell'Agenzia immobiliare CasaTua di Lainate, provvedeva al pagamento delle relative provvigioni in favore di quest'ultima.

14. Vero che, a seguito dell'atto stipulato in data 16.11.2022, in virtù del quale *Controparte_16* acquistava da *Parte_1* la proprietà dell'appezzamento di terreno edificabile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lainate al Foglio 12, mappale 445, sito in via Donizetti, *CP_16* riconosceva alla sig.ra *CP_1* una somma di denaro.

15. Vero che *Parte_1* e *Controparte_16* hanno sottoscritto un contratto preliminare finalizzato alla compravendita del terreno contraddistinto al Foglio 12, mappale 923 del Catasto Fabbricati del Comune di Lainate, ivi situato alla via Donizetti, al prezzo di € 330.000,00.

Si indicano i seguenti testimoni:

- *Testimone_1* presso "CasaTua" sita in 20045 Lainate (MI), via Pirelli n. 1 (sui capitoli 1-13);
- *Controparte_4*, residente in 20045 Lainate (MI) alla via Weill Weiss n. 11 (sui capitoli 1-13);
- *Testimone_4* presso *Controparte_16* sita in 20030 Senago (MI) via volta n. 139 (sui capitoli 14-15).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte_1 ha chiesto la revocazione ex art. 395 co 1 n.1 cpc del lodo pronunciato in data 10/05/2024 nel procedimento arbitrale promosso da *Controparte_1* nei confronti della [...] *Parte_1* con il quale quest'ultima è stata condannata al pagamento di € 210.000,00 oltre interessi e spese del procedimento.

L'attrice nel procedimento arbitrale aveva dedotto:

- che, in data 30 settembre 2019, tra le parti era stato sottoscritto un contratto preliminare di compravendita immobiliare, con il quale *Parte_1* si era obbligata a vendere a [...] *CP_1* che si era obbligata ad acquistare, un immobile ancora in costruzione ad uso abitativo con box doppio (sito in Lainate (MI), Via Weill Weiss n. 9/7). La data prevista per la conclusione delle opere e la consegna era stata convenuta per il 1° agosto 2020. Il prezzo di acquisto concordato ammontava a complessivi € 500.000,00, oltre i.v.a. (di cui, euro 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ed € 400.000,00 oltre i.v.a. a titolo di saldo da versarsi entro la data fissata per la conclusione del contratto definitivo);

- **Controparte_1** in adempimento a quanto contrattualmente convenuto, aveva versato, in diverse soluzioni l'integrale importo pattuito a titolo di caparra confirmatoria per complessivi euro 110.000,00;
- entro il termine fissato per la consegna degli immobili le opere non risultavano, tuttavia, completate, tanto che le parti avevano concordemente convenuto di modificare la data della stipula del contratto definitivo prorogandola ad una successiva;
- nelle more della conclusione dei lavori, la **Parte_1** aveva concesso gli immobili in comodato d'uso gratuito a **Controparte_7**, marito dell'Attrice, mentre **CP_1** [...] aveva corrisposto due ulteriori pagamenti, sempre a titolo di caparra confirmatoria, per un importo complessivo di euro 100.000,00;
- nel mese di febbraio 2022 la **Parte_1** aveva però alienato al Signor **CP_4** [...] l'unità abitativa e un box ed al Signor **CP_17** il secondo box.

Controparte_1 ha richiesto, dunque, la restituzione degli acconti versati pari a complessivi euro 210.000,00 nonché la risoluzione del contratto e la ripetizione dell'indebito, sostenendo che l'odierna convenuta si era sottratta all'obbligo contrattuale di consegnarle gli immobili, alienati invece ad altri due soggetti (i Signori **Controparte_4** e **CP_17**). In via subordinata, la Signora **CP_1** ha proposto l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ.

Si è costituita nel procedimento arbitrale la **Parte_1** contestando in fatto e diritto tutte le argomentazioni ex adverso svolte. In particolare, ha dedotto:

- l'infondatezza della domanda di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. per inadempimento della promittente venditrice, allegando che le parti non avevano stipulato il contratto definitivo di vendita per fatto e colpa esclusivamente imputabile alla promissaria acquirente;
- l'infondatezza della domanda di arricchimento senza causa formulata in via subordinata dalla Attrice, poiché tale azione *“non può essere invocata quando è conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale”*.

Il Collegio Arbitrale ha:

- accolto integralmente la domanda della signora **Controparte_1** accertato e dichiarato l'inadempimento delle obbligazioni assunte da **Parte_1** con il contratto preliminare concluso tra le Parti;

- accertato e dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 cod. civ., la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare e condannato *Parte_1* alla restituzione in favore di *Controparte_1* della somma versata da quest'ultima, pari a Euro 210.000,00, oltre agli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
- condannato *Parte_1* a sopportare integralmente le spese del procedimento, liquidate in complessivi Euro 25.000,00, oltre oneri e accessori di legge, nonché il compenso del Segretario, stabilito in Euro 2.500,00=, oltre oneri e accessori di legge;
- condannato *Parte_1* a pagare le spese legali, liquidate in Euro 11.159,00=, oltre spese generali (15%), I.v.a. e c.p.a., se e in quanto dovute, a favore del legale avv. Daniele Carsenzuola, giusta istanza di distrazione delle spese.

Parte_1 ha chiesto la revocazione ex art. 395 co 1 n.1 cpc di tale lodo, deducendo:

- che la signora *CP_1* nel procedimento arbitrale ha sostenuto che il contratto definitivo di compravendita non ebbe luogo perché a febbraio dell'anno 2022 la promittente venditrice alienò a terzi gli immobili oggetto di compromesso, dalla promissaria occupati da oltre un anno, e ciò impedì che fosse lei ad acquistarli e che nemmeno la promessa di restituzione dei soldi ricevuti in acconto fu mantenuta;
- che *Parte_1* ha contestato che i fatti si fossero svolti come semplicisticamente esposti dall'attrice e ha sostenuto che quando il sig. *CP_5*, legale rappresentante di [...]
Parte_1 passati alcuni mesi dalla stipula del contratto di comodato (nulla, infatti, ormai impediva la stipula dell'atto di compravendita, tranne il dissenso della controparte) chiese ai coniugi *Pt_4* di rogitare, gli stessi affermarono di aver cambiato idea e di voler trovare un altro acquirente per l'appartamento compromesso;
- che furono gli stessi coniugi *Pt_4* a voler cercare un altro acquirente, come dimostrato nel procedimento arbitrale con documenti e per mezzo della testimonianza del sig. *CP_4*, terzo acquirente individuato dall'agenzia immobiliare Casatua S.r.l. di Lainate (incaricata dal sig. *Pt_4* di reperire un compratore sin da marzo 2021 - doc. 23 mail 11.3.21 *Persona_2*);
- che le trattative con il nuovo acquirente furono gestite in prima persona dal signor *Pt_4* che informò il sig. *CP_5* della conclusione dell'affare solo a cose fatte (e senza nemmeno correttamente informarlo dei particolari – ad esempio che il prezzo dell'immobile fosse comprensivo di alcuni arredi di sua proprietà – circostanza appresa solo nel corso del

- procedimento arbitrale) ed il venditore si presentò al rogito con il signor **CP_4**, attenendosi alle istruzioni dell'amico **Pt_4** ;
- che, una volta venduto l'appartamento al sig. **CP_4** a febbraio 2022, **Parte_1** era pronta a restituire ai coniugi **Pt_4** gli acconti ricevuti al netto degli oneri sostenuti per l'ospitalità protrattasi per 18 mesi, ma furono gli stessi creditori (che mai hanno messo in mora il debitore o dimostrato di avergli anche solo chiesto bonariamente la restituzione dell'ingente somma) a chiedere che i conti venissero regolati diversamente, coinvolgendo la società [...] **Controparte_16** per la quale la nuova società del sig. **Pt_4** , **Controparte_11** (amministrata di diritto dal cognato **CP_18** ma di fatto dallo stesso **CP_7** [...]), stava costruendo altri immobili in via Donizetti a Lainate (circostanza confermata dal teste **Parte_6** ;
 - che, in sostanza, secondo l'ultima proposta dei coniugi **Pt_4** , per definire la pendenza originata dal contratto preliminare, **Parte_1** avrebbe dovuto vendere alla società **Controparte_16** un terreno sito a Lainate in Via Donizetti Fg.12 per il prezzo di € 120.000,00, corrispondente alla metà circa del prezzo al quale **Parte_1** lo aveva acquistato a maggio 2021, così che la differenza sarebbe andata alla signora **CP_1** o al sig. **Pt_4** o ad una delle società di famiglia con modalità che essi avrebbero concordato direttamente con **Controparte_16**
 - che **Parte_1** ha dedotto e chiesto di dimostrare che così vennero regolati i conti (purtroppo solo con una stretta di mano) in occasione della riunione tenutasi il 25/10/22 presso l'ufficio di **Parte_1** alla presenza anche del comune commercialista, dr. **CP_8** [...] e che effettivamente in data 16/11/22 **Controparte_16** acquistò il terreno da **Parte_1** per il prezzo di € 120.000,00 corrispondente alla metà circa del suo valore (tenuto conto degli oneri di urbanizzazione nel frattempo pagati dalla venditrice) come si desume dal confronto tra atto di acquisto e atto di vendita e dagli altri documenti prodotti (doc. 6, 7 e 24);
 - che **Parte_1** ha in seguito dedotto che il ripensamento dei signori **Pt_4** rispetto all'acquisto dell'immobile compromesso non potesse che dipendere o dalla mancanza delle somme necessarie per saldare il prezzo o dall'impossibilità di accollarsi il mutuo (alla data in cui il contratto definitivo si sarebbe potuto stipulare erano entrambi ufficialmente nullafacenti e nullatenenti) o, come i fatti hanno poi confermato, dal timore di essere nel mirino del giudice

fallimentare e che il preliminare prima, e poi il comodato, fossero parte di un originario e ben preciso programma finalizzato a garantirsi un alloggio lussuoso e gratuito il più a lungo possibile, senza aver mai nemmeno preso in considerazione l'idea di acquistarlo;

- che *Parte_1* ha trovato conferma alle proprie supposizioni allorché è venuta a conoscenza, a fine giugno 2024, dei seguenti documenti: sentenza n. 10506/23 del Tribunale delle Imprese di Milano (responsabilità ex art. 146 l.f.; all. 6 *CP_19* , sequestro conservativo trascritto dal fallimento nei confronti dei coniugi *Pt_4* (all. 7 *CP_19* , rendiconto del curatore del fallimento *Parte_7* (all. 8 *CP_19* PP.);
- che tali documenti descrivono le condotte illecite dei coniugi *Pt_4* quali amministratori della fallita *Parte_7* (e spiegano da dove siano probabilmente derivate le somme versate dalla signora *CP_1* “*senza neppure dover ricorrere al credito bancario*” come sostenuto dagli arbitri) e le azioni intraprese sin dall'ottobre 2020 dal Curatore del fallimento *Pt_7* [...] ma soprattutto sono la prova (o comunque indizi gravi, precisi e concordanti) che la signora *CP_1* non abbia mai avuto intenzione di acquistare l'immobile promessole in vendita da *Parte_1*
- che le date coincidono: ammessa per mera ipotesi l'iniziale intenzione della signora [...] *CP_1* di acquistare l'immobile (ma ormai è lecito dubitarne), la stipula del contratto di comodato coincide con la fase cautelare dell'azione ex art. 146 L.F. promossa dal curatore del fallimento *Parte_7* e il cambio di programma dei coniugi *Pt_4* e la loro decisione di voler edificare la villa trifamiliare (che purtroppo gli Arbitri non hanno consentito di provare) coincide con l'instaurazione della causa di merito, nelle more della quale solo un folle avrebbe acquistato l'immobile, trovandosi nelle condizioni della signora *CP_1*
- che la sentenza n. 10506/23 del 27 dicembre 2023 del Tribunale di Milano costituisce prova privilegiata del dolo processuale della signora *CP_1* che ha sostenuto l'inadempimento di *Parte_1* pur consapevole che ella stessa *in primis* non avrebbe mai potuto né voluto rendersi acquirente degli immobili compromessi;
- che anche “*a voler ipotizzare che a settembre 2019 la signora *CP_1* si fosse voluta effettivamente impegnare all'acquisto dell'immobile nella convinzione che non sarebbe mai arrivato il giorno del redde rationem, è un fatto che tale giorno sia arrivato nelle forme del decreto di sequestro conservativo di beni immobili, mobili, crediti ecc.. propedeutico all'azione del curatore ex art. 146 L.F. nei confronti della stessa e del marito*”. Da quel momento la

signora **CP_1** non avrebbe più avuto alcuna convenienza ad acquistare l'immobile, ma necessitava di un titolo per poterlo continuare ad occupare. Ecco che allora fu chiesto alla promittente venditrice di sottoscrivere un contratto di comodato. La scusa fu quella di anticipare, in vista del rogito, il cambio di residenza della famiglia (nel giudizio arbitrale il comodato è stato addirittura giustificato dalla signora **CP_1** come una garanzia voluta dai coniugi **Pt_4** per ottenere dal venditore il rispetto del preliminare);

- quanto all'ulteriore versamento di € 100.000,00, che sicuramente la signora **CP_1** non poteva ormai più considerare un acconto sul prezzo, sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti che si trattasse di somme che i signori **Pt_4** volevano sottrarre alle ricerche del curatore. La coincidenza tra la data di iscrizione a ruolo della procedura (la notifica della citazione risaliva al più alla fine di febbraio 2021) e i primi contatti del sig. **Pt_4** con l'agenzia Casatua, confermano che il cambio di programmi della signora **CP_1** rispetto all'acquisto dell'immobile oggetto di compromesso (sempre ammesso che la signora **CP_1** fosse all'inizio davvero intenzionata ad acquistarlo) fu dettato dall'impossibilità di poterselo intestare e che non fu **Parte_1** come falsamente affermato da controparte, a voler trovare un altro acquirente per rivendere l'immobile ad un prezzo maggiore;
- che la dolosa preordinazione della signora **CP_1** che con il marito ha creato un'apparenza ben diversa dalla realtà, ha senza dubbio ingannato anche gli Arbitri i quali, appiattiti sulla ricostruzione dei fatti offerta con documenti precostituiti *ad hoc* dalla medesima, hanno (oltretutto immotivatamente come dedotto nel separato giudizio di impugnazione per nullità) desunto l'inadempimento contrattuale di **Parte_1** senza consentire a quest'ultima di provare i cambi di programma dichiarati dalla signora **CP_1** a marzo 2021;
- che i coniugi **Pt_4** non avevano alcuna fretta di riavere le somme versate in acconto sul prezzo. Anzi, essendo pendente la causa ex art. 146 L.F., per loro era necessario rinviare in modo da poter trovare una soluzione alternativa alla restituzione delle somme, che avrebbe lasciato inevitabili tracce e che, oltretutto, non sarebbe stata integrale dovendo riconoscere a **Parte_1** (in base agli accordi) il corrispettivo per l'occupazione dell'immobile avvenuta senza esborsi da parte degli occupanti per 18 mesi;
- che la precedente analisi dei fatti e degli atti che si sono susseguiti escludono che la condotta della signora **CP_1** si sia limitata ad un mero mendacio o alla reticenza, essendo il

comportamento processuale l'ultimo atto, anzi, l'atto attuativo successivo al contratto di compravendita intervenuto tra *Parte_1* e *Controparte_16* di un iniziale progetto fraudolento concretatosi in artifici e raggiri preordinati ed idonei a limitare la possibilità di difesa di *Parte_1* e ad impedire agli Arbitri l'accertamento della verità.

Parte_1 ha, poi, instaurato un ulteriore giudizio, iscritto al n. 2571/24 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione del lodo per nullità ex art. 828 e 829 cpc proposta da *Parte_1* sulla base di cinque motivi.

Con il primo motivo *Parte_1* ha censurato il lodo ex art. 829 co. 1 n. 5 per carenza di motivazione laddove ha desunto, dalla mancata prova scritta dell'accordo per la risoluzione consensuale del contratto preliminare *inter partes*, l'interesse della promissaria acquirente alla stipula dell'atto definitivo di compravendita e l'inadempimento della venditrice.

Con il secondo motivo ha censurato il lodo ex art. 829 co. 1 n. 5 per carenza di motivazione laddove ha ritenuto sussistente la titolarità del rapporto controverso in capo alla signora *CP_1*

Con il terzo e quarto motivo ha censurato il lodo per violazione dell'art. 112 c.p.c. ed ex art. 829 co. 1 n. 5 per mancata pronuncia sull'eccezione di compensazione impropria proposta da *Parte_1* e carenza di motivazione laddove ha ritenuto non provato il controcredito di *Parte_1*

Con il quinto motivo ha censurato il lodo per violazione del contraddittorio per non aver consentito l'escussione della teste *Testimone_3* tempestivamente e regolarmente indicata sin dalla memoria integrativa su capitoli di prova ritenuti ammissibili e per non aver disposto il richiesto confronto con gli altri testimoni escussi..

Si è costituita *Controparte_1* chiedendo il rigetto di entrambe le impugnazioni, che sono state riunite.

Con ordinanza del 6.11.2024 è stato confermato il provvedimento di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del lodo emesso dal presidente.

Con provvedimento del 16.3.2025 è stato autorizzato il sequestro conservativo sui beni - mobili, immobili, crediti - di proprietà di *Parte_1* sino alla concorrenza dell'importo di 144.005,95 euro.

All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di revocazione del lodo ex art. 395 co 1 n. 1 cpc è infondata e va rigettata per le ragioni che di seguito si illustrano.

Parte_1 sostiene che, se la situazione della signora *CP_1* fosse stata nota e, in particolare, fosse stato noto il sequestro conservativo di € 1.050.000,00 eseguito ad ottobre 2020 su tutti i beni e crediti suoi e del marito (doc. 7 *CP_19* e doc. 14 *CP_19*), il Collegio arbitrale non avrebbe potuto affermare che la signora *CP_1* aveva dimostrato il proprio perdurante interesse ad acquistare l'immobile, che il versamento dell'importo di € 100.000,00 a gennaio 2021 dimostrava la sua capacità di adempimento e che *Parte_1* non aveva assolto l'onere della prova contraria. Inoltre, se la notizia delle vicissitudini giudiziarie della signora *CP_1* fosse stata da subito accessibile, il signor *CP_5* (legale rappresentante di *Parte_1*) non le avrebbe mai promesso in vendita un immobile e, se avesse appreso della situazione dopo la promessa, avrebbe tutelato diversamente gli interessi della propria società, recedendo immediatamente dal contratto preliminare con ritenzione della caparra.

Ebbene, la dottrina è concorde nell'affermare che ricorre il dolo revocatorio laddove la parte ponga in essere artifici e raggiri tali da pregiudicare concretamente il potere di difesa avversario e la possibilità in capo al giudicante di accertare la verità. Ovviamente, in ossequio al principio *nemo tenetur edere contra se*, non deve trattarsi di *dolus bonus*, e cioè della (pur criticabile) semplice furbizia posta in essere da una delle parti, ma di vero e proprio *dolus malus*, da intendersi nell'accezione di fatto idoneo a sviare il convincimento del giudice. Sotto il profilo oggettivo, è necessario ravvisare un rapporto di causa/effetto tra il dolo posto in essere e la sentenza resa, nel senso che l'elemento viziato dal dolo deve essere quello in base al quale si è formata la decisione e la susseguente deliberazione del magistrato. Secondo la giurisprudenza, per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio è necessaria, un'attività intenzionalmente fraudolenta che si sia concretata in artifici o raggiri subiettivamente diretti ed oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria, impedendo al giudice l'accertamento della verità, e non basta, quindi la mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità di cui all' art. 88 c.p.c., né sono sufficienti il mendacio o le false allegazioni delle parti o le reticenze se queste non hanno costituito elementi essenziali di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa sviandone o pregiudicandone la difesa e così precludendo il loro accertamento (C. 7576/1994). Analogamente non costituiscono dolo revocatorio il mero silenzio su circostanze sfavorevoli e la mancata produzione di eventuali documenti rilevanti (C. 31687/2019). Nella sostanza, come rilevato dalla Suprema Corte, il dolo processuale consiste in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice

l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale (C. 26078/2018; C. 22851/2018).

Pur tuttavia, pur aderendo al suesposto principio, la giurisprudenza ha individuato una attività fraudolenta - e, dunque, idonea ad integrare il dolo revocatorio - nel mendacio e nel silenzio tenuti dalla parte su fatti decisivi, ove tale comportamento abbia influito negativamente ed in misura determinante sulla valutazione del giudice (C. S.U., 9230/1990; C. 6322/1993).

Ciò posto, ritiene la Corte che nel caso di specie non siano ravvisabili artifici e raggiri posti in essere dalla convenuta che hanno paralizzato o sviato la difesa avversaria ed impedito al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Il semplice fatto di aver taciuto la pendenza dei procedimenti poi “scoperti” dall’odierna parte impugnante non può ritenersi rilevante ai sensi dell’art. 395 co 1 n. 1 cpc, atteso che gli arbitri non hanno accolto la domanda della CP_1 a causa di tale omissione. Il collegio arbitrale ha, infatti, ritenuto non provate le deduzioni svolte da Multiservice srl, precisando che Parte_1 *pur adducendo numerose motivazioni, non pone alla base delle stesse alcuna documentazione atta a comprovare tutto quanto asserito che non ha trovato, poi, neppure corrispondenza a seguito all’escussione dei testimoni*”. Peraltro, la circostanza dedotta da CP_9 nel presente giudizio e taciuta dalla controparte nel giudizio arbitrale, non avrebbe colmato le lacune probatorie lamentate dagli arbitri, atteso che la stessa viene posta dalla predetta società a fondamento di una mera congettura che non può assumere alcuna rilevanza in assenza di un fondamento probatorio concreto.

Peraltro, le difese di CP_9 risultano alquanto contraddittorie e anche tale circostanza è stata sottolineata dagli arbitri, i quali hanno evidenziato come la società abbia in parte modificato la propria tesi. Infatti, è stata la stessa CP_9 a riconoscere che la restituzione degli acconti fosse dovuta e a dedurne addirittura l’avvenuta restituzione, avendo allegato che, una volta venduto l’appartamento al sig. CP_4 a febbraio 2022, la società era pronta a restituire ai coniugi Pt_4 gli acconti ricevuti al netto degli oneri sostenuti per l’ospitalità protrattasi per 18 mesi, ma furono gli stessi creditori a chiedere che i conti venissero regolati diversamente, coinvolgendo la società [...] Controparte_16 (riconducibile ai coniugi Pt_4), alla quale CP_9 avrebbe poi venduto un terreno ad un prezzo inferiore al suo valore effettivo al fine di restituire indirettamente alla controparte gli acconti ricevuti.

Anche l’impugnazione del lodo per nullità ex art. 828 e 829 cpc è infondata.

Con i primi quattro motivi *Parte_1* sostiene la nullità del lodo ex art. 829 co. 1 n. 5 cpc per carenza di motivazione.

Ebbene, il giudizio di impugnazione del lodo non costituisce un comune appello, in quanto, nella prima delle due fasi di cui è composto (quella rescindente), è circoscritto all'accertamento delle cause di nullità previste dall'art. 829 e dedotte nell'atto di impugnazione, così da essere generalmente definito come una "impugnazione limitata", perché ammessa soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, 2° co. Solo a seguito dell'eventuale annullamento del lodo, quindi, si apre la seconda fase (quella rescissoria), nel corso della quale, eliminato il lodo, ben può il giudice ordinario, in presenza dei requisiti di cui all'art. 830, commi 2 e 3, cpc, affrontare il merito della controversia.

Molte pronunce giurisprudenziali hanno tenuto a precisare che il vizio di motivazione del lodo, deducibile ai sensi dell' art. 829, 1° co. cpc, in relazione al requisito di esposizione sommaria dei motivi della pronuncia nel lodo ex art. 823, n. 5 cpc, è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri o di individuare la ratio della decisione adottata (C., S.U., 24785/2008; C. 16077/2021; C. 7600/2001; C. 5371/2001; C. 15136/2000; C. 8529/2000; C. 6522/2000; C. 7588/1999; C. 8785/1998; C. 717/1998; C. 7205/1997). Si è anche osservato che il vizio di motivazione della pronuncia arbitrale è deducibile solo nei limiti dell'error in procedendo, per inesistenza o mera apparenza della motivazione stessa, non essendo riesaminabile dal giudice la valutazione dei fatti e delle prove negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (C. 10511/1999; C. 9063/1994). Quando invece la ratio decidendi è comunque evincibile, l'esigenza di motivazione posta dal legislatore deve considerarsi soddisfatta.

Ciò posto, nel caso di specie, occorre osservare che dalla lettura del lodo si evince in modo chiaro il ragionamento seguito dagli arbitri, i quali hanno affermato che:

- è emersa chiaramente la volontà delle parti di voler concludere la compravendita dopo averne concordato il prezzo. Il trasferimento del bene però non si è concretizzato;
- dalla documentazione prodotta si evince che la Signora *CP_1* ha versato la somma complessiva di Euro 210.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, a fronte del prezzo di vendita pattuito di Euro 500.000,00. *Parte_1* non ha contestato la ricezione della predetta somma, ne consegue che la circostanza è da ritenersi pacifica;

- alla data fissata per la consegna dei beni oggetto di contratto preliminare, però, i lavori risultavano incompiuti, circostanza pacifica e che avrebbe determinato una responsabilità della promissaria venditrice, nel caso di specie superata dalla acclarata ed accertata volontà dei contraenti di convenire congiuntamente il posticipo della data di stipula del contratto definitivo;
- nelle more della conclusione dei lavori, la *Parte_1* concedeva gli immobili in comodato d'uso gratuito al Signor *Controparte_7*, marito dell'Attrice;
- successivamente, *Parte_1* vendeva l'immobile e l'annesso box, di cui al contratto di comodato gratuito oltre che del contratto preliminare di vendita, al Signor *CP_4*;
- a fronte dell'intervenuta cessione a un terzo soggetto del bene immobiliare, promesso in vendita alla Signora *CP_1* viene a delinearsi l'istituto giuridico della risoluzione giudiziale del contratto, rimedio concesso al creditore per reagire all'inadempimento del debitore nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici;
- per effetto della risoluzione del preliminare, il promittente venditore che si sottrae alla stipula del definitivo è, in ogni caso, tenuto alla restituzione della caparra versata dal promissario acquirente;
- le deduzioni svolte da *Parte_1* per contrastare la domanda attorea e le deduzioni relative al proprio asserito controcredito (danni e spese sostenute in relazione all'occupazione dell'immobile da parte della famiglia *Pt_4*) non risultano suffragate da idonea documentazione né hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.

Ciò posto, appare evidente come dalla lettura del lodo risulti chiaramente evincibile la relativa ratio decidendi, con la conseguenza che l'eccezione di nullità non può trovare accoglimento.

Con il quinto motivo *Parte_1* ha censurato il lodo per violazione del contraddittorio per non aver consentito l'escussione della teste *Testimone_3* tempestivamente e regolarmente indicata sin dalla memoria integrativa su capitoli di prova ritenuti ammissibili e per non aver disposto il richiesto confronto con gli altri testimoni escussi.

Ebbene, la verifica del rispetto del principio del contraddittorio esige l'accertamento che le parti siano state poste in condizione di partecipare alle prove, che siano state rese edotte del fatto che gli arbitri consideravano chiusa l'istruttoria e che siano state inoltre poste in grado di formulare le proprie conclusioni e difese definitive, anche in relazione all'istruttoria espletata (C. 5498/2001). Tuttavia, non è incompatibile col rispetto del principio del contraddittorio, il giudizio circa l'ammissibilità e la rilevanza di mezzi istruttori quando deriva da evidenti esigenze di razionalità ed economia (C.

11936/2001). Il rigetto di istanze istruttorie nel processo arbitrale costituisce possibile causa di nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 816-bis c.p.c., poiché la lesione del contraddittorio si verifica quando sia stato impedito a una delle parti, senza giustificazione tratta dalle legittime regole del processo arbitrale, di articolare le prove o di avvalersi dei mezzi volti a dimostrare il fondamento della propria tesi (C. 24389/24).

Nel caso di specie, gli arbitri hanno affermato quanto segue: “ *Parte_1* pur adducendo numerose motivazioni, non pone alla base delle stesse alcuna documentazione atta a comprovare tutto quanto asserito che non ha trovato, poi, neppure corrispondenza a seguito all’escussione dei testimoni. Inoltre, *Parte_1* chiedeva l’escussione di un ulteriore nuovo teste, Signora *Tes_3* [...] sulle circostanze già capitolate. Tale ultima domanda non può trovare accoglimento, per due ragioni, la prima stante che l’istruttoria era da ritenersi già conclusa ed i testi già sentiti avevano negato la presenza della stessa all’incontro. La seconda è che dal tenore della formulazione la Signora *Testimone_3* avrebbe dovuto riferire su circostanze (al limite) non apprese direttamente, ma da terzi (ed in particolare da parte convenuta). In ogni caso, dal punto di vista meramente processuale è facoltà degli arbitri discrezionalmente di poter disporre la chiusura della assunzione delle prove quando, per i risultati raggiunti nell’espletata istruttoria, ritengano superfluo proseguirla, in particolare allorché emerga che l’espletamento di ulteriori mezzi di prova, quindi nel caso di specie l’escussione di testi, possa condurre all’esito di confermare o rafforzare il convincimento raggiunto”.

Gli arbitri hanno, dunque, ritenuto superflue le ulteriori istanze istruttorie perché non idonee a modificare il quadro già acquisito e tale motivazione risulta coerente con i principi processuali.

Ciò posto, non essendo avvenuta contra ius la non ammissione della prova, anche il quinto motivo di opposizione non può trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni svolte, le impugnazioni proposte da Multiservice srl vanno rigettate.

Le spese processuali del giudizio cautelare e del giudizio di merito seguono la soccombenza di Multiservice srl e si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell’impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, nonché dei criteri tutti di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00).

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) rigetta le domande svolte da Multiservice srl;

- 2) condanna Multiservice srl a rifondere a *Controparte_1* le spese di lite che liquida in complessivi euro 15.215,00 per compensi (di cui euro 5.224,00 per il giudizio cautelare ed euro 9.991,00 per il merito), oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A.

Così deciso in Milano, il 28.1.2026

Il Consigliere est.

Emanuela Rizzi

Il Presidente
Domenico Bonaretti